

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'effettuare la valutazione globale e nel valutare il rischio di confusione.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2021 — PZ / Commissione**(Causa T-49/21)**

(2021/C 128/48)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* PZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, lawyers)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rapporto di valutazione 2019 relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, comunicato al ricorrente il 19 febbraio 2020;
- unitamente, e per quanto necessario, annullare la decisione del 23 ottobre 2020 (notificata al ricorrente il 30 ottobre 2020) che respinge il reclamo del ricorrente del 26 giugno 2020 e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, con il quale si denunciano errori manifesti di valutazione da parte della convenuta.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione da parte della convenuta.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del suo diritto ad essere sentito.
4. Quarto motivo, vertente sulla mancanza di indipendenza del valutatore.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2021 — ClientEarth/Commissione**(Causa T-52/21)**

(2021/C 128/49)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: O. Brouwer, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita della convenuta del 16 novembre 2020 di rifiutare l'accesso a taluni documenti richiesti relativi ai controlli della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1367/2006 ⁽²⁾;